

N. R.G. 4678/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4678/2019 promossa da:

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio
dell'avv. ██████████ ██████████

PARTE ATTRICE

contro

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio
dell'avv. ██████████ ██████████

PARTE CONVENUTA

▯▯▯▯

In data 12 maggio 2021 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come
da verbale di udienza del 22.10.20

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ██████████ ██████████ conveniva in giudizio
la sorella, sig.ra ██████████ ██████████ per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertata
e ritenuta la legittimità del recesso dalla “██████████ ██████████ di ██████████ ██████████ & C. s.n.c”
esercitato dall’attrice sig.ra ██████████ ██████████, formalmente accettato dalla convenuta, Sig.ra



██████████ ██████████ per conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla liquidazione in suo favore della quota sociale ai sensi dell'art. 2289 c.c. , allo stato quantificata nell'importo di €. 27.450,07 sulla base della relazione tecnica fatta dallo Studio commerciale associato ██████████ ██████████ o, nella diversa somma , minore o maggiore, che verrà determinata di giustizia , anche eventualmente a mezzo di idonea CTU estimativa, con condanna della convenuta a dare e pagare in favore dell'attrice la somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio; b) preso atto che la Sig.ra ██████████ ██████████ continua a svolgere , in via esclusiva , l'attività di alimentari della soc. oggi cessata , nei locali commerciali posti in Santa Maria a Monte (PI), n.106, sede legale ed operativa della nuova ditta "██████████ ██████████ di ██████████ ██████████ Voglia l'ecc.mo Tribunale adito determinare il valore locatizio dei fondi commerciali meglio descritti alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la parte convenuta, ██████████ ██████████ a corrispondere per l'avvenire la quota parte del 50% dell'accertato valore commerciale del canone di locazione e/o per l'eventuale occupazione senza titolo, in rate mensili del corrispondente ed accertato importo. In ogni caso, con condanna della convenuta ██████████ ██████████ a rimborsare tutte le somme dovute alla odierna attrice per il titolo della occupazione a far data dal 01.01.2019 - data della presa di possesso in via esclusiva dell'immobile da parte della convenuta ██████████ ██████████ di proprietà comune - sino al di dell'effettivo pagamento corrente del canone della locazione , somme quantificate allo stato in € 3.300,00 (11 mesi x €300,00), ipotizzando sulla base dei prezzi di mercato di locazioni del genere un valore di € 600,00 mensili , e/o comunque nella diversa somma , maggiore o minore , che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria; c) accertare e dichiarare che , il comportamento ostantivo tenuto dalla sig.ra ██████████ ██████████ nell'impedire all'attrice l'accesso ai locali per proseguire la vendita dei tabacchi in quanto la licenza era intestata in via esclusiva ad essa ha determinato la restituzione immediata della licenza ai Monopoli , così cagionando indirettamente un ulteriore danno economico all'attrice e, per tale effetto condannare la convenuta a risarcire ogni danno a lei derivato a tale titolo, nella misura che risulterà dovuta di giustizia sulla base dei prezzi medi relativi alle licenze tabacchi. Sempre e in ogni caso con condanna della convenuta al pagamento di tutte le spese di lite".

Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta sig.ra [REDACTED] [REDACTED] la quale, in via pregiudiziale di rito, eccepiva l'incompetenza del Giudice adito in favore della competenza del Collegio Arbitrale in forza della previsione sub art.13 dei patti sociali di cui all'atto Not. [REDACTED] Rep.67513 -Raccolta n.7808, del 2/12/200 . Nel merito chiedeva respingersi la domanda dell'attrice.

All'udienza del 22.10.2020 il Giudice, ritenuto che l'eccezione di arbitrato irrituale sollevata dalla difesa della convenuta fosse suscettibile di determinare la decisione della controversia, letto l'art. 187, III co., c.p.c., tratteneva la causa in decisione sulla questione preliminare concedendo i termini per le comparse conclusionali e repliche.

Tanto premesso, deve essere accertata e dichiarata l'improponibilità delle domande di parte attrice, fondata risultando l'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa della convenuta.

Al riguardo, deve rilevarsi preliminarmente che il legislatore della novella del 2006 di cui al d.lgs. 2.2.2006, n. 40 ha dettato sub art. 808 ter c.p.c., norma ad hoc in tema di arbitrato cd. irrituale o improprio o libero, che attribuisce alle parti di un rapporto giuridico la facoltà di demandare, espressamente e con forma scritta *ad substantiam*, all'arbitrato irrituale la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorché non sostitutiva – come invece accade con l'arbitrato rituale – rispetto a un giudizio ordinario.

Pertanto, è data facoltà alle parti di convenire con accordo scritto che le controversie tra esse insorte, o che possono in futuro nascere in relazione a determinati rapporti giuridici, siano demandate alla decisione di un arbitro (unico o collegiale), senza necessità di attenersi alla regole di procedura civile di cui al c.p.c.. Tale procedura si conclude con una pronuncia – il lodo – avente efficacia negoziale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare quale espressione della propria volontà.

Dalla natura dell'arbitrato irrituale discendono conseguenze sia in merito al tipo di eccezione eventualmente sollevabile e in merito alla pronuncia del giudice ordinario che, nel caso di arbitrato irrituale, non potrà essere di incompetenza, come per quello rituale, bensì di improponibilità/improcedibilità della domanda giudizialmente proposta.

Inoltre dalla natura giuridica che contraddistingue l'arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall'intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad



esso l'art. 819 ter, di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l'arbitro irrituale.

Tanto premesso e venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, l'art. 13 dell'atto costitutivo della S.n.c. [REDACTED] [REDACTED] del 20.12.2000 così dispone: "tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti in relazione ai rapporti oggetto del presente atto, ivi comprese quelle di risarcimento danni, verranno obbligatoriamente demandate alla decisione di tre arbitri irrituali....."

In base alla mera esegesi testuale, si deve quindi ritenere esistente una vera e propria convenzione di arbitrato irrituale al quale è chiaramente demandata anche la presente controversia.

Stante quanto sopra, in accoglimento della relativa eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di parte convenuta, dovrà essere accertata e dichiarata l'improponibilità delle domande avanzate da parte attrice, in ragione della convenzione di arbitrato irrituale di cui al sopra citato art. 13.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della effettiva attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara l'improponibilità delle domande avanzate da [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] in forza della convenzione di arbitrato irrituale pattuita inter partes;
2. condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €. 1.620,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Pisa il 12 maggio 2021

IL GIUDICE
dott. Eleonora Polidori

